



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
– Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
va@pec.mite.gov.it
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
– Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
COMPNIEC@pec.mite.gov.it
e p.c. Ministero della Cultura – Soprintendenza
Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 10591] Procedura di V.I.A. - P.N.I.E.C., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al Progetto di un Impianto Eolico denominato "Iglesias" composto da 6 aerogeneratori da 6,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 39,6 MW, sito nel Comune di Iglesias (SU) e relative opere connesse nei Comuni di Iglesias (SU), Carbonia (SU), Gonnese (SU). Proponente: SKI 21 s.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione osservazioni

In riferimento alla procedura di V.I.A. in oggetto, vista la nota del M.A.S.E. prot. n. 12712 del 24.01.2024 (prot. D.G.A. n. 2363 di pari data), si trasmettono i seguenti pareri acquisiti da Enti e Amministrazioni regionali, invitati a fornire il proprio contributo istruttorio con nota prot. n. 2609 del 25.01.2024 di questa Direzione Generale:

- prot. n. 3593 del 29.01.2024 (prot. D.G.A. n. 3090 del 30.01.2024) del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari [Nome file: DGA 3090 del 30.01.2024_Demanio_CA];
- prot. n. 2098 del 30.01.2024 (prot. D.G.A. n. 3154 di pari data) del Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale [Nome file: DGA 3154 del 30.01.2024_CBSM];
- prot. n. 4681 del 30.01.2024 (prot. D.G.A. n. 3219 di pari data) del Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale [Nome file: DGA 3219 del 30.01.2024_STS];
- prot. n. 11010 del 09.02.2024 (prot. D.G.A. n. 4556 di pari data) del CFVA - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Iglesias [Nome file: DGA 4556 del 9.2.2024_CFVA];
- prot. n. 2147 del 14.02.2024 (prot. D.G.A. n. 4984 di pari data) dell'ENAS [Nome file: DGA 4984 del 14.02.2024_ENAS];



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- prot. n. 1704 del 19.2.2024 (prot. D.G.A. n. 5485 di pari data) dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna [Nome file: DGA 5485 del 19.2.2024_ADIS];
- prot. n. 5900 del 22.02.2024 (prot. D.G.A. n. 6218 di pari data) della Direzione Generale dei Trasporti - Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti [Nome file: DGA 6218 del 22.02.2024_Trasporti].

In merito all'impianto eolico oggetto di valutazione, si evidenzia, inoltre, che la localizzazione corrisponde a quella di un altro impianto simile (*Progetto di un impianto eolico in Loc. Medau Monti Oi nel Comune di Iglesias (CI). Proponente: Società A.U.A. Energy s.r.l.*), per il quale la Giunta regionale, all'esito del procedimento di V.I.A., con deliberazione n. 52/22 del 27 settembre 2016 ha espresso un giudizio negativo di compatibilità ambientale. La Società A.U.A. Energy s.r.l. ha presentato il Ricorso n. 235/2017 al T.A.R. contro la Regione Autonoma della Sardegna e altri per l'annullamento della suddetta **D.G.R. n. 52/22 del 27.09.2016 (allegata alla presente - nome file: _Delib.G.R._52-22_27.09.2016)**. Il T.A.R. Sardegna ha respinto il ricorso con **Sentenza n. 830/2023 (allegata alla presente - nome file: _Sentenza TAR 830-2023)**. Questa Direzione generale, inoltre, pur consapevole del contributo che le singole Regioni devono fornire in ordine al raggiungimento degli sfidanti traguardi, stabiliti di concerto con la Comunità europea, in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per far fronte all'emergenza climatica in corso, non può non rilevare che nell'area vasta di intervento si sta progressivamente verificando un effetto cumulo che si prospetta di gran lunga superiore alla capacità di carico dell'ambiente naturale, fenomeno che, peraltro, riguarda in maniera diffusa l'intero territorio regionale, dove, come noto, le richieste di connessione per realizzare impianti a energie rinnovabili sono tali da superare, al 31.12.2023, di circa 9 volte (55,05 GW - rif. Econnexion, la mappa delle connessioni rinnovabili predisposta da TERNA S.p.A.), l'obiettivo, stabilito per la regione Sardegna, da raggiungersi al 2030 sulla base della bozza del D.M. sulle c.d. "aree idonee" (6,203 GW n.d.r.), tanto da prospettarsi la progressiva sostituzione/industrializzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio con impianti di grossa taglia (incluse le opere di connessione alla R.T.N., il cui impatto, peraltro, nella gran parte dei procedimenti, non viene adeguatamente esaminato e valutato).

La Scrivente Direzione generale si riserva di integrare la presente comunicazione con eventuali ulteriori contributi istruttori che dovessero pervenire successivamente.

A disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Il Direttore Generale

Delfina Spiga

Siglato da :

BARBARA CONI

ANGELA NIVOLA

FELICE MULLIRI

DANIELE SIUNI



Firmato digitalmente da
Delfina Spiga
23/02/2024 15:13:44



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-03 - Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari

Direzione Generale dell'Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
e p.c. Servizio del Genio Civile di Cagliari
lpp.gcc@regione.sardegna.it
e p.c. Ente Acque della Sardegna
protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it
e p.c. Consorzio di Bonifica della Sardegna
Meridionale
cbsm@pec.cbsm.it

Oggetto: VIA078 - Procedura di V.I.A. - PNIEC ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un Impianto Eolico denominato "Iglesias" composto da 6 aerogeneratori da 6,6 MW ciascuno per una potenza complessiva di 39,6 MW sito nel Comune di Iglesias (SU) e relative opere connesse nei Comuni di Iglesias (SU), Carbonia (SU), Gonnessa (SU). Proponente: SKI 21 s.r.l. - Autorità: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Richiesta contributi istruttori.

Richiesta integrazioni

Con la presente si riscontra la richiesta di contributi istruttori sull'intervento di cui all'oggetto, inoltrata dalla Direzione Generale dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, acquisita da questo Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari con prot. 3271 del 26/01/2024.

- RICHIAMATA la nota del M.A.S.E. prot. n. n. 12712 del 24.01.2024 (prot. D.G.A. n. 2363 di pari data), con cui si invitano i soggetti in indirizzo a voler comunicare, per quanto di competenza, i propri contributi istruttori;

- VISTI gli elaborati grafici e testuali resi disponibili all'indirizzo web <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10375/15312> e, in particolare, quelli individuati con i codici *HH0694A-IG-PD-PL-01-signed*, *HH0694A-IG-PD-PL-03-signed*, *HH0694A-IG-PD-PL-12-signed*, *HH0694A-IG-PD-PL-13-signed* e *H0694A-IG-PD-PL-19-signed* dai quali si evince che i lavori di cui all'oggetto, interferiscono con beni afferenti al demanio idrico, con particolare riferimento a n°25 interferenze con il reticolo idrografico, cui dovranno sommarsi quelle che dovessero essere eventualmente rilevate con le infrastrutture del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (S.I.M.R.) gestito dall'Ente Acque della Sardegna e quelle gestite dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale (C.B.S.M.);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

- ATTESO che l'individuazione puntuale delle interferenze e dei corpi idrici interessati è necessaria al fine dell'accertamento della titolarità della Regione Sardegna del diritto dominicale sui medesimi, attraverso le verifiche circa l'iscrizione degli stessi negli Elenchi delle Acque Pubbliche o nella partita speciale catastale *a cque esenti da estimo* che consegue alla loro rappresentazione nelle mappe catastali, in quanto i rilievi catastali rivestono il rango di documento ufficiale attestante la qualità di un corso d'acqua che non sia compreso negli elenchi delle acque pubbliche poiché l'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali (divenuta Agenzia del Territorio) è qualificata, dalla legge 2.2.60, n. 68 ("Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato..."), uno degli organi cartografici dello Stato;
- RICHIAMATO l'art. 96 del R.D. n. 523/1904 secondo il quale nessuno può realizzare opere nel demanio idrico senza il permesso dell'Autorità Amministrativa;

SI COMUNICA

che, al fine dell'accertamento della titolarità della Regione Sardegna del diritto dominicale sui beni inquadrabili nel novero del demanio idrico/idraulico interessati da interferenze per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, è necessario integrare gli elaborati grafici con la puntuale individuazione delle interferenze in corrispondenza dei corpi idrici e delle particelle catastali interessate. A tal fine, si allega alla presente nota schema esemplificativo circa la rappresentazione e identificazione degli attraversamenti dei beni del Demanio idrico. Si coglie l'occasione per ricordare che particolari facoltà di godimento inerenti la realizzazione e l'esercizio di opere e manufatti che occupino, o attraversino in proiezione o in subalveo, delimitate porzioni di aree del demanio idrico possono essere assentite soltanto attraverso uno specifico atto di concessione, avente propriamente natura costitutiva. Fino all'emissione di tale provvedimento, il soggetto interessato non può vantare alcun titolo legittimo alla fruizione del bene con modalità differenziate rispetto alla generalità dei cittadini di un qualsiasi bene appartenente al demanio, tanto meno realizzare le opere se prevedono attraversamenti di tali beni. Poiché ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell' art.12 comma 4 bis del D.Lgs. n. 387/2003, il proponente deve dimostrare la disponibilità delle aree demaniali su cui realizzare l'impianto ovvero può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l' apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, a tal proposito si informa codesto Ufficio che agli atti del Servizio scrivente non risulta pervenuta alcuna richiesta di concessione per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

l'occupazione delle aree demaniali in parola nè è stato avviato alcun procedimento per il rilascio del titolo concessorio. Tanto si rappresenta affinché codesto Servizio possa valutare le azioni da intraprendere per il prosieguo del procedimento.

Il Direttore del Servizio
ing. Giovanni Nicola Cossu

l'istruttore: Antioco Zucca

Siglatu da :

STEFANIA ZEDDA

MOD. INVIO:

- Racc.
- Raccom. A/R
- Corriere
- Telematica
- Posta P.
- Fax
- P.E.C.
- A Mano

Allegati 1

OGGETTO:

[ID: 10591] Procedura di V.I.A. - PNIEC ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un Impianto Eolico denominato "Iglesias" composto da 6 aerogeneratori da 6,6 MW ciascuno per una potenza complessiva di 39,6 MW sito nel Comune di Iglesias (SU) e relative opere connesse nei Comuni di Iglesias (SU), Carbonia (SU), Gonnese (SU). Proponente: SKI 21 s.r.l. -
Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Richiesta contributi istruttori

Parere tecnico.

Nota inviata solo a mezzo P.E.C. o e-mail
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi del D.P.R. 445/2000, art 43, comma 6
d.lgs 82/2005, art 47 commi 1 e 2

Spett.le

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali.

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

E.p.c.

RAS - Assessorato degli Enti Locali,
Finanze ed Urbanistica.
Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio demanio e patrimonio di Cagliari.
Viale Trieste, 186
09123 Cagliari
enti.locali@pec.regione.sardegna.it
Ing. Giovanni Nicola Cossu
Ing. Stefania Zedda

Direttore Vicario Area Tecnico Ambientale
Ing. Andrea Mandras
andrea.mandras@cbsm.it

Capo Settore Gestione Irrigua
Geom. Paolo Cassaro
paolo.cassaro@cbsm.it

Capo Settore Distretto 6
Geom. Sandro Mameli
sandro.mameli@cbsm.it

Capo Settore Affari Tecnico Ambientali
Distretti del Cixerri e del Basso Sulcis
P.E. Andrea Spada
andrea.spada@cbsm.it

Si fa riferimento alla nota di Codesta Amministrazione con prot. n° 2609 in data 25.01.2024, acquisita al protocollo consortile in pari data con il n° 1855 con la quale, relativamente all'intervento in oggetto è stata allegata la documentazione progettuale al fine della acquisizione del parere tecnico dello scrivente Consorzio.

Capo Settore: Nicola Dessi
Funzionario Istruttore: Stefano Porcelli
Funzionario Istruttore: Carlo Monari
Assessorato Difesa/ SKI 21 srl
30/01/2024

Area Agraria
cbsm@cbsm.it

Al riguardo si comunica che dalla analisi della cartografia presentata le opere in progetto sono presenti delle interferenze con opere pubbliche di irrigazione della rete tubata, rete di dreno e scolo, pertanto, comunica che l'atto di nullaoستا potrà essere concesso solo in esito alle fasi conclusive di idoneo sopralluogo congiunto dove saranno evidenziate le reali consistenze dei parallelismi, nonché saranno regolamentati gli aspetti di natura amministrativa.

Al fine di rendere più esaustiva la descrizione delle citate interferenze si allegano dei file in formato Kml, recanti le reti pubbliche di irrigazione, la rete di dreno e scolo interessate alle opere private.

Il presente parere non autorizza in alcun modo l'esecuzione dei lavori.

Appare opportuno ribadire quanto sia importante porre la giusta attenzione alle opere del Demanio dello Stato che il Consorzio ha il compito istituzionale di vigilare al fine di garantire, inoltre, la continuità del servizio di pubblica utilità ai sensi della legge 12 Giugno 1990 n 146, necessario alla salvaguardia della sicurezza della collettività e della filiera produttiva del mondo agricolo.

Si comunica pertanto, che permane la necessità, ai fini del rilascio definitivo del certificato di Nulla Osta, di ricevere idonei elaborati progettuali, a seguito di sopralluogo congiunto, con idonea proposta per una eventuale soluzione tecnica al fine di non arrecare danni alle opere pubbliche di irrigazione.

Altresì si dichiara che il competente Assessorato degli Enti Locali, Finanza ed Urbanistica della Regione Sardegna, Servizio Demanio e Patrimonio, come da nota 3593 in data 29.01.2024, (prot. CBSM n. 2079 in data 30.01.2024) riceverà, al momento copia del presente parere, di seguito idoneo Nulla Osta, con le certificate interferenze ai sensi dalla legge regionale 19/2006, per il calcolo relativo al canone di concessione, laddove previsto.

Al fine di volere procedere con speditezza alla verifica dei luoghi si richiede alla Società interessata alle opere private di prendere contatto con i tecnici consortili ed in particolare del Responsabile del Distretto 6, Geom. Sandro Mameli, raggiungibile al n. 333 7425235; Area Tecnico Ambientale reti di dreno e scolo, frangivento, Capo Settore Affari Tecnico Ambientali, P.E. Andrea Spada 070 4095754 o mediante indirizzi di posta elettronica dedicati.

Distinti saluti.



Il Direttore Vicario dell'Area Agraria
(Dott. Agr. Paolo Podda)

Area Agraria
cbsm@cbsm.it



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici

08-01-04 - Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale (STS)

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
e p.c. 08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori
Pubblici

Oggetto: Realizzazione di infrastrutture finalizzate alla produzione di energia elettrica.

Con la presente si riscontra la nota n.0002609 del 25.01.2024 (ID10591), con la quale viene richiesto un parere relativo alla realizzazione di infrastrutture finalizzate alla produzione di energia elettrica. Ciò premesso, considerato che questo Servizio ha competenza in materia di interventi di realizzazione e/o manutenzione della rete viaria regionale (statale e locale), e che inoltre rilascia il proprio parere tecnico relativo a nuove o variate opere di difficile rimovibilità, riconducibili all'art. 12 del Regolamento del Codice della Navigazione, negli ambiti portuali di competenza regionale, si comunica la non competenza dello scrivente Servizio all'espressione dei pareri richiesti.

Il Direttore del Servizio

Ing. Massimiliano Ponti

Istruttore: geom. Giangiacomo Brau tel. 070 606 2014

Responsabile Settore: ing. Stefano Porcu tel. 070 606 2440

Siglato da :

STEFANO PORCU



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-36 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Iglesias

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze
Ambientali

Oggetto: [ID: 10591] Procedura di V.I.A. - PNIEC ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un Impianto Eolico denominato "Iglesias" composto da 6 aerogeneratori da 6,6 MW ciascuno per una potenza complessiva di 39,6 MW sito nel Comune di Iglesias (SU) e relative opere connesse nei Comuni di Iglesias (SU), Carbonia (SU), Gonnese (SU). Proponente: SKI 21 S.r.l. Comunicazioni.

In riferimento alla vostra richiesta di contributi istruttori, protocollo n. 2609 del 25/01/2024, riguardante il progetto dell'impianto eolico denominato "Parco eolico Iglesias" costituito da n. 6 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 39,6 MW e relative opere connesse ricadenti nei Comuni di Iglesias, Carbonia e Gonnese, da parte della società "SKI 21 S.R.L." di Milano, si comunica quanto segue.

Dall'esame della documentazione progettuale si rileva che le postazioni eoliche e parte delle opere accessorie, da realizzare nel Comune di Iglesias, ricadono su aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/1923 di diretta competenza del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale come stabilito dalla L.R. 27 aprile 2016 n. 8, all'art. 20, 2° comma; solo una porzione di cavidotto rientra in ambito vincolato ex R.D.L. 3267/1923 nel Comune di Carbonia, mentre quelle da realizzarsi nel Comune di Gonnese ne risultano escluse.

Oltre ai tratti di viabilità esistente da adeguare, sono previsti ulteriori tratti ex novo necessari per il raggiungimento degli aerogeneratori. Tali nuovi tratti si sviluppano per Km 2,65, sono sostanzialmente privi di vegetazione e ricadono su aree sottoposte a vincolo idrogeologico ex R.D.L. 3267/1923.

Per quanto sopra esposto, per le opere ricadenti in aree sottoposte al R.D.L. 3267/1923, risulta necessario dare seguito alla procedura di trasformazione ex art. 7 dello stesso R.D.L. 3267/1923.

Inoltre, in quanto non rilevabile attualmente dalla lettura degli elaborati, qualora nell'esecuzione dei lavori, se assentiti, si presentasse la necessità di procedere al taglio e/o eradicazione di piante di sughera, ancorché isolate e in qualsiasi fase di sviluppo, tutelate dalla L.R. 04/94, sarà cura della società inoltrare apposita richiesta a questo Servizio.

Il direttore



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Rif. Ns prot. N. **6517** del 25.01.2024

Uff. Tecn. Isp.S. A.A.

Sigato da :

ALBERTO SATTANINO



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Difesa Ambiente
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali
Via Roma 80, 09123 Cagliari (CA)
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

e p.c.

Servizio Gestione Sud
Sede

Oggetto: **[ID: 10591] Procedura di V.I.A. - PNIEC ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un Impianto Eolico denominato "Iglesias" composto da 6 aerogeneratori da 6,6 MW ciascuno per una potenza complessiva di 39,6 MW sito nel Comune di Iglesias (SU) e relative opere connesse nei Comuni di Iglesias (SU), Carbonia (SU), Gonnese (SU).
Proponente: SKI 21 S.r.l.
Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).
(RAS AOO 05-01-00 Prot. Uscita n.2609 del 25/01/2024).**

In riscontro alla nota in oggetto, registrata al protocollo Enas n°1162 del 25/01/2024, si comunica che l'intervento in oggetto non interferisce con opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale gestito dall'Enas. Per quanto sopra nessun parere deve essere rilasciato da questo Ente.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Ing. Giuliano Patteri



Giuliano Patteri
07.02.2024
17:15:46
GMT+01:00

SPC/SS/PC
SPC/SS/RC
SPC/SS

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

B0-01-A0-71-89-33-10-C0-E1-FD-8A-89-BC-16-1D-25-B1-2F-A0-5C

PAdES 1 di 1 del 07/02/2024 17:15:46

Soggetto: Giuliano Patteri

S.N. Certificato: 7CA9BCA4

Validità certificato dal 29/12/2023 07:29:52 al 29/12/2026 07:29:52

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Direzione generale dell'Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: [ID: 10591] Procedura di V.I.A. - PNIEC ai sensi dell'art.23 Oggetto: del D.Lgs 152 /2006 relativa al Progetto di un Impianto Eolico denominato "Iglesias" composto da 6 aerogeneratori da 6,6 MW ciascuno per una potenza complessiva di 39,6 MW sito nel Comune di Iglesias (SU) e relative opere connesse nei Comuni di Iglesias (SU), Carbonia (SU), Gonnese (SU). Proponente: SKI 21 s.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Richiesta contributi istruttori - RICONTRIO

Si riscontra l'istanza di cui all'oggetto, acquisita al prot. n. 857 del 25.01.2024 di questa Direzione Generale Agenzia del distretto idrografico della Sardegna (ADIS), relativa al progetto in argomento.

L'intervento ricade complessivamente nei territori di Iglesias, Carbonia e Gonnese e consiste nella realizzazione di 6 aerogeneratori da 6,6 MW per una potenza complessiva pari a 39,6 MWp e relative opere accessorie quali il cavidotto di connessione, viabilità nuova o da adeguare e la nuova stazione di rete (220/36 kV) di Gonnese adiacente alla stazione d'utenza da collegare in entra-esce sulla linea RTN esistente a 220 kV "Sulcis - Oristano".

Dall'esame della documentazione trasmessa, al fine del parere di competenza della Direzione Generale ADIS sull'ammissibilità e/o coerenza dell'intervento con le NA del PAI, si rappresenta quanto segue:

Parte idraulica

- In riferimento all'interferenza tra l'elettrodotto ed il reticolo idrografico ufficiale ai fini PAI, si rilevano ulteriori interferenze, rispetto a quelle individuate dal Proponente, con elementi idrici rappresentati nella cartografia IGM serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965, per le quali non sono state specificate le modalità di risoluzione. Tali ulteriori interferenze dovranno essere recepite negli elaborati HH0694A-IG-PD-RE-22 e HH0694A-IG-PD-PL-19. Per la risoluzione delle interferenze censite dal Proponente, prevista con la tecnica di scavo trenchless tipo No-Dig garantendo il ricoprimento di almeno un metro tra il fondo alveo e l'estradosso della condotta, non è necessario alcun atto autorizzativo della scrivente Direzione Generale ADIS, nel rispetto dell'art.21 comma 2



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

lettera c) delle NA del PAI. Il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese le condotte qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico;

- per i tratti di cavidotto interrato ricadenti in classe di pericolosità idraulica comunque perimetrata (art. 30 ter, studio idrologico idraulico, fascia C, etc) dovrà essere prodotta la relazione asseverata qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.27 comma 3 lettera g) o h) delle NA del PAI integrata dall'atto di cui sopra;
- in riferimento al fosso di guardia del rilevato stradale da realizzare per l'adeguamento della viabilità, e utile alla regimazione delle portate lungo il FIUME_7550, sembrerebbe connotarsi come opera di inasprimento ed in quanto tale necessita, ai sensi delle NA del PAI, della redazione di uno specifico studio di compatibilità idraulica i cui contenuti siano conformi a quanto richiamato all'Art. 24 e all'Allegato E delle medesime Norme, dimostrando, in particolare, il rispetto delle prescrizioni di cui all'Art.23, c.9. Si richiede pertanto la trasmissione del suddetto studio, necessario anche in virtù dell'interferenza con le fasce ex 30ter comma 1 delle NA del PAI, corredato di adeguata documentazione grafica e descrittiva di progetto, che dovrà analizzare, nello specifico:
- il regime dei corsi d'acqua individuati nell'area di intervento, nella situazione ante operam, relativamente alle portate relative a tutti i tempi di ritorno indicati dal PAI, evidenziando le eventuali criticità idrauliche mediante il tracciamento delle relative aree di allagamento;
- il regime dei medesimi corsi d'acqua nella situazione post operam, determinando l'effetto della realizzazione delle opere su di essi.

In ogni caso, la valutazione dei deflussi non potrà prescindere dai risultati dello studio di assetto idrogeologico del Comune di Iglesias approvato dall'A.d.B., rispetto ai quali i valori di portata dovranno essere considerati come riferimento (minimo) per tutte le successive valutazioni di carattere idraulico.

- In relazione alla realizzazione di attraversamenti fluviali classificabili come tombini, nel rispetto della Circolare 21 gennaio 2019, n.7 C.S.LL.PP, rafforzata dai contenuti di cui all'art.21 comma 3 delle NA del PAI, non è richiesta la redazione dello studio di compatibilità idraulica di cui all'art.24 e All. E delle NA del PAI pertanto, non è necessario il rilascio di un parere in merito da parte di questo Servizio. Si chiede, in ogni caso, di illustrare con maggior chiarezza i criteri di dimensionamento e le



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

caratteristiche dei manufatti in progetto (ad es. tombino a 1 o 2 canne), in quanto, non è chiaro perché la portata assunta alla base dei calcoli di dimensionamento risulti esattamente pari alla metà della portata calcolata alla sezione di chiusura dei bacini.

Parte frana

- per i tratti di cavidotto interrato ricadenti in classe di pericolosità media da frana (Hg2) dovrà essere prodotta la relazione asseverata qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.31 comma 3 lettera i) delle NA del PAI; qualora tali condizioni non dovessero sussistere dovrà essere prodotto lo Studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art.25 e All.F delle NA del PAI;
- sussiste inoltre la sovrapposizione di diversi tratti di cavidotto ricadenti in Comune di Iglesias, Carbonia e Gonnese, della viabilità di accesso agli aerogeneratori WTG01, WTG02 e WTG03 e degli aerogeneratori WTG01 e WTG05 con aree perimetrate a pericolosità da frana molto elevata (Hg4) da potenziale dissesto gravitativo per Sinkhole nello studio comunale vigente di Carbonia e nello "Studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada Cedrino 6) Sud-Orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri" oggetto della Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 18 del 27 dicembre 2022, che ne ha approvato il cronoprogramma delle attività finalizzate alla sua adozione preliminare.

A tal proposito si rimanda all'art.31 comma 8 delle NA del PAI che per la realizzazione di nuove opere in area Sinkhole prevede uno *"studio dettagliato dell'area da effettuarsi, a cura del proponente l'intervento, con l'estensione e le modalità previste nel protocollo tecnico "tipo" approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino. Gli interventi da realizzarsi nell'area, salvo quelli specificatamente vietati dalle N.A., potranno effettuarsi solo a seguito dell'approvazione, da parte del Segretario Generale dello studio di cui sopra e della realizzazione delle opere di salvaguardia eventualmente necessarie. In ogni caso l'area rimarrà sottoposta al vincolo di pericolosità che potrà essere declassato successivamente, con opportuna variante al PAI, solo a seguito di studi ed eventuali lavori di salvaguardia già effettuati su congrue estensioni contigue di territorio"*.

Si segnala infine che:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

- le interferenze con i vincoli PAI dovranno essere verificate anche in relazione al collegamento della nuova stazione di rete (220/36 kV) di Gonnese adiacente alla stazione d'utenza da collegare in entrata sulla linea RTN esistente a 220 kV "Sulcis - Oristano", che non sembra essere rappresentato negli elaborati acquisiti;
- le Relazioni asseverate, rese ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/00, devono essere firmate da un ingegnere esperto nel settore idraulico/geotecnico e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali, devono essere allegate al progetto e non sono soggette ad approvazione;
- l'espressione di competenza sugli studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, qualora necessari, e dello studio di dettaglio per le aree a Sinkhole, sarà resa dagli organismi competenti nell'ambito della successiva procedura autorizzativa al presente PAUR. Gli studi di compatibilità dovranno essere corredati dalla dichiarazione di ammissibilità dell'intervento, rilasciata da parte dell'Ente territorialmente competente, integrata con la dichiarazione di non delocalizzabilità delle opere, qualora le NA del PAI la prevedano.

In conclusione, si rimane in attesa delle valutazioni di cui sopra per la formulazione del parere di competenza.

Il Direttore Generale

Ing. Antonio Sanna

Siglato da :

ALESSANDRO PISCHEDDA

CORRADO SECHI

PAOLO BOTTI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

13-01-00 - Direzione Generale dei Trasporti

13-01-03 - Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze
Ambientali

Oggetto: [ID: 10591] Procedura di V.I.A. - PNIEC ai sensi dell'art.23 Oggetto: del D.Lgs 152 /2006 relativa al Progetto di un Impianto Eolico denominato "Iglesias" composto da 6 aerogeneratori da 6,6 MW ciascuno per una potenza complessiva di 39,6 MW sito nel Comune di Iglesias (SU) e relative opere connesse nei Comuni di Iglesias (SU), Carbonia (SU), Gonnese (SU). Proponente: SKI 21 s.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Osservazioni.

In riferimento alla nota prot. n.2609 del 25.01.2024 (prot. Ass.to Trasporti n.2108 del 25.01.2024), con la quale questo Assessorato è stato invitato a voler trasmettere, per quanto di competenza, le proprie osservazioni/considerazioni sulle implicazioni e sugli effetti ambientali dell'intervento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

La società SKI 21 s.r.l. ha presentato il progetto relativo alla realizzazione di un Impianto Eolico denominato "Iglesias" da realizzarsi nel territorio del Comune di Iglesias (SU) e delle relative opere di connessione alla Rete elettrica di trasmissione Nazionale RTN ricadenti nei comuni di Carbonia (SU) e Gonnese (SU). Il parco eolico, più specificatamente, è situato circa 2,5 km a Sud dal centro abitato di Iglesias e a circa 8,5 km ad Est dalla costa occidentale sarda. L'impianto Eolico in progetto sarà costituito da n.6 aerogeneratori da 6,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 39,6 MW. L'altezza massima dell'aerogeneratore al tip, ossia in corrispondenza del punto più alto raggiunto dall'estremità delle pale in movimento, sarà pari a 220m. Gli aerogeneratori saranno collegati a una Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN di prossima realizzazione da inserire nella linea RTN "Sulcis-Oristano".

Le componenti più voluminose e pesanti degli aerogeneratori giungeranno in Sardegna via nave al Porto di Cagliari. Il percorso individuato per il trasporto via terra della componentistica avrà una lunghezza indicativa di circa 56,7 km e vedrà interessate arterie Statali, Provinciali e Comunali (S.S. 195, Strada



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Saline Conti Vecchi, Strada Consortile Zona Industriale Macchiareddu, S.P. 2, S.P. Iglesias-Villamassargia, S.S. 130, Corso Cristoforo Colombo, Via Barega e una strada campestre).

Nell'elaborato "Studio di Impatto Ambientale" sono riportate le analisi del proponente in relazione al contesto programmatico esistente al fine di valutare se le linee di sviluppo delineate al suo interno siano coerenti con gli indirizzi previsti da altri Piani e/o Programmi già esistenti e con i quali potrebbe avere delle interazioni. Tuttavia non è stata eseguita un'analisi di coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) attualmente vigente, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 66/23 del 27 novembre 2008. A tal proposito si ritiene che il progetto non sia in contrasto con le indicazioni del PRT, in quanto non modifica gli scenari di assetto futuro del sistema dei trasporti.

Si osserva inoltre che nel suddetto elaborato sono state analizzate le componenti ambientali, ma tra queste non è contemplata la componente "Mobilità e Trasporti" e non emergono particolari considerazioni e studi concernenti l'impatto del progetto sul sistema dei trasporti. Si evidenzia che gli impatti ambientali generati dal progetto, gli effetti sul sistema dei trasporti rappresentano un aspetto ambientale non trascurabile nell'ambito della fase di realizzazione di un parco eolico, soprattutto in relazione alla tipologia dei mezzi eccezionali coinvolti. Il principale impatto potenziale si riferisce agli effetti indotti dal movimento di mezzi speciali di trasporto/pesanti sul traffico veicolare transitante sulle strade ordinarie (statali, provinciali e comunali).

Considerato che nello sbarco della componentistica dell'impianto presso il porto di Cagliari saranno utilizzati anche mezzi speciali di trasporto, non sembrerebbero essere state fatte particolari analisi e studi concernenti l'impatto sull'eventuale incremento di traffico marittimo, né relativamente alle possibili interferenze con le attività del porto e le infrastrutture portuali.

Con riguardo alle interferenze dell'impianto eolico sulla navigazione aerea si rammenta che, quando l'impianto è posizionato a una distanza inferiore a 45 Km dall'ARP (Airport Reference Point – dato rilevabile dall'AIP-Italia) dal più vicino aeroporto, e in ogni caso quando è costituito da aerogeneratori alti più di 100 metri, esso dovrà essere sottoposto all'iter valutativo dell'ENAC per la verifica dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea. Si rimanda, pertanto, alla nota ENAC Protocollo 0013259



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

/DIRGEN/DG del 25/02/2010 ed al documento "*Verifica preliminare - Verifica potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea*" del 16/02/2015, consultabile sul sito dell'ente, per le disposizioni relative all'eventuale sottoposizione del progetto ad iter valutativo. Il progetto del Parco Eolico in oggetto dovrà essere sottoposto al suddetto iter valutativo, essendo costituito da aerogeneratori più alti di 100 metri, oltre che in funzione della valutazione della distanza dal più vicino aeroporto che risulta essere prossima a quella limite di 45km.

Dall'analisi degli elaborati messi a disposizione è emerso che verranno utilizzate le caratteristiche bande rosse alle estremità delle pale degli aerogeneratori per la segnalazione diurna e verranno installati in cima alle torri i sistemi luminosi di segnalazione notturna dell'aerogeneratore.

Con riferimento alle interferenze dell'opera in progetto con le linee ferroviarie, si ricorda che, in caso di attraversamento/parallelismo delle infrastrutture ferroviarie, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R 11 luglio 1980, n. 753, l'istruttoria del progetto dovrà seguire l'iter autorizzativo previsto dalla normativa vigente e, pertanto, le autorizzazioni dovranno essere richieste ai soggetti e alle autorità competenti in materia di sicurezza ferroviaria. Dall'analisi della documentazione disponibile si rilevano delle interferenze tra la linea ferroviaria a scartamento ordinario nel tratto Villamassargia-Carbonia e le opere di connessione per il collegamento del parco alla RTN, e pertanto l'istruttoria del progetto dovrà seguire l'iter autorizzativo previsto dalla normativa sopra citata.

In conclusione, per quanto di competenza del Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti, ferma restando la necessità di sottoporre il progetto all'iter valutativo ENAC e all'iter autorizzativo in materia di sicurezza ferroviaria, si ritiene opportuno che si tenga conto delle osservazioni sopra riportate in relazione agli impatti che l'arrivo delle componenti dell'impianto in porto potrebbe causare sul traffico marittimo e sulle attività del porto stesso e delle osservazioni sopra riportate in merito all'analisi degli effetti ambientali sulla componente "Mobilità e Trasporti".

Il Direttore del Servizio
Ing. Pierandrea Deiana

Settore Pianificazione strategica / Dott.ssa Claudia Boi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Settore Pianificazione strategica / Resp. Ing. Nicola Pusceddu

23/02

Siglato da :

NICOLA PUSCEDDU



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/22 DEL 27.9.2016

Oggetto: Progetto di un impianto eolico in Loc. Medau Monti Oi nel Comune di Iglesias (CI).
Proponente: Società A.U.A. Energy s.r.l.- Procedura di VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società A.U.A. Energy s.r.l. ha presentato a dicembre 2010 l'istanza di valutazione d'impatto ambientale relativa al "Progetto di un impianto eolico in Loc. Medau Monti Oi nel Comune di Iglesias (CI)", ascrivibile alla categoria di cui al punto 3 dell'Allegato A1 alla Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012 ("Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza superiore a 1.000 kW o con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le attività culturali").

L'intervento prevede la realizzazione, in località Medau Monti Oi in Comune di Iglesias, di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica. Nella configurazione definita, da ultimo, a ottobre 2013, l'impianto è costituito da quattro aerogeneratori Vestas V-112, aventi altezza al mozzo pari a 94 metri e diametro del rotore pari a 112 metri. Sono altresì previste tutte le opere accessorie, indispensabili per il funzionamento e la gestione dell'impianto, quali piazzole di servizio e viabilità di accesso. Ciascuna piazzola sarà costituita da:

- un'area principale di dimensioni di 25 m x 50 m (1.250 m²);
- una pista di manovra con dimensioni di 150 m x 5,5 m (825 m²);
- un'area secondaria utilizzata per il deposito delle parti delle pale e come base di appoggio per le gru, avente un'estensione pari a circa 1.113 m² (quest'ultima sarà rinaturalizzata a fine lavori).

Per quanto riguarda la viabilità di accesso all'impianto, considerata la morfologia dell'area d'intervento (si tratta di una collina abbastanza acclive), sono previsti interventi piuttosto significativi di adeguamento della stessa viabilità, sia in termini di allargamento della piattaforma stradale, sia di adeguamento di pendenze e raggi di curvatura. È prevista inoltre la realizzazione di una piazzola di slargo e manovra aggiuntiva, che si rende necessaria per il trasporto degli

ALLEGATO_3_m_ante_MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0035851.26-



aerogeneratori, considerata l'impossibilità di ottenere un raggio di curvatura adeguato per il transito dei mezzi.

Infine, è prevista la connessione dell'impianto alla rete elettrica, da realizzarsi in MT, tramite cavidotto interrato, di lunghezza approssimativa pari a circa 5 km, costituito da due terne parallele, e la costruzione di una cabina di consegna in prossimità della cabina esistente "Iglesias 2 CM" delle dimensioni di 11,66x4,18 metri.

Su tale proposta la Giunta regionale, con Deliberazione n. 48/9 del 2 dicembre 2014, ha espresso un giudizio negativo di compatibilità ambientale in ragione degli impatti negativi sulla componente paesaggio e sulle preesistenze storico-archeologiche, ritenuti non mitigabili, né compensabili. Avverso detto provvedimento, la Proponente ha presentato ricorso innanzi al TAR Sardegna, il quale, con Ordinanza n. 91 del 6 maggio 2015, ha accolto le ragioni della Ricorrente e sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento impugnato. In seguito alla anzidetta Ordinanza, il Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA) ha riaperto l'istruttoria di competenza e ha convocato la Conferenza istruttoria, che si è svolta in data 13 aprile 2016.

Nel corso della Conferenza, a cui hanno partecipato il Comune di Iglesias, il Servizio ispettorato ripartimentale del CFVA di Iglesias, il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Cagliari e Carbonia – Iglesias e il Segretariato regionale Sardegna del MIBACT, e alla quale non ha presenziato alcun tecnico della Società, ma unicamente un legale della stessa, è stato rilevato che, rispetto al progetto già esaminato e su cui la Giunta regionale si era espressa nel 2014, non ci sono nuovi elementi o documentazione tecnica prodotta da parte della Proponente: gli elaborati agli atti sono quelli su cui gli Enti presenti si erano già espressi. È stato inoltre evidenziato che:

- l'ordinanza del TAR n. 91 del 2015, che ha sospeso l'efficacia della Deliberazione n. 48/9 del 2.12.2014, ha rilevato come unica motivazione il contrasto con l'art. 112 delle NTA del PPR, ma nulla ha eccepito in merito alle motivazioni/criticità soprattutto di carattere paesaggistico e di impatto sulle preesistenze archeologiche. A questo proposito è stato sottolineato che la Deliberazione 48/9 del 2.12.2014 faceva un richiamo all'art. 112 delle NTA del PPR ma il giudizio negativo era dovuto a delle criticità ambientali e archeologico-paesaggistiche, riportate nelle premesse e nel dispositivo della stessa Deliberazione. Oltre alle criticità di carattere paesaggistico e archeologico, la Delibera poneva l'accento anche sulla indefinitezza di parte degli elaborati, sulla mancanza di informazioni essenziali al fine di una corretta valutazione degli impatti (ad esempio sulla gestione delle terre e rocce da scavo, ecc.) e sull'incompletezza di dati ambientali, come il monitoraggio della chiroterofauna. Per quanto concerne la valutazione dell'intervento alla luce della normativa sopravvenuta, e in particolare dell'art. 42 della legge



regionale 23 aprile 2015, n. 8 (“Nelle more della revisione del Piano paesaggistico regionale, conformemente ai principi espressi dalla Corte costituzionale, secondo cui nella localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili non è consentito adottare misure volte a precluderne in maniera generalizzata la realizzazione, non trova applicazione l'articolo 112, secondo comma, delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, primo ambito omogeneo”), è stato rilevato che l'art. 112 del PPR non trova applicazione;

- il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Cagliari e Carbonia – Iglesias, ha rilevato che sono confermate le criticità già evidenziate in passato, e l'alterazione negativa della visuale percettiva dovuta alla presenza dell'impianto; infatti il “Medau Monti Oi” si posiziona al centro dell'area d'intervento e risulta praticamente accerchiato dalle macchine. L'impianto in oggetto, per le sue caratteristiche di altezza e localizzazione, inserito in un contesto attualmente libero da elementi di tipo intrusivo, determinerebbe un'alterazione negativa dell'assetto percettivo, scenico e panoramico oggi percepibile da un numero insieme di beni. Tale assetto è oggi caratterizzato da un ampio sfondo di tipo naturale e da un equilibrato intreccio tra elementi naturali ed elementi artificiali, antropici, che si fonda sia sulla loro storicità (e ci si riferisce sia alla archeologia che all'attività mineraria), sia sulla loro dimensione, che appare ancora confrontabile con una scala umana: non a caso si è all'interno del Parco Geominerario. L'impianto proposto, a giudizio dell'ufficio, altera questo equilibrio in quanto inserisce degli elementi artificiali, moderni, totalmente fuori scala rispetto al contesto, la cui accentuata verticalità si sovrappone in maniera incongrua su una configurazione spaziale a carattere per lo più orizzontale, data dalla pianura e dai bassi rilievi. Tale effetto distorsivo, unito all'attrazione visiva generata dal fuori scala, genera un'alterazione negativa del paesaggio percepito, che mal si concilia con le esigenze di tutela dei beni paesaggistici e storico culturali del territorio, percepibile in particolar modo dalle alture circostanti, ma, in misura elevata, anche dalla valle del Cixerri, dai siti minerari di interesse culturale e paesaggistico, dal centro storico di Iglesias e degli altri Comuni della piana;
- il Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna ha rilevato che il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici sostanzialmente evidenzia le criticità rilevate anche dal Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza, mentre in quello della Soprintendenza per i Beni Archeologici si comunica che è stato avviato l'iter per la dichiarazione di notevole interesse archeologico di un'area interessata dal passaggio del cavidotto; inoltre, nei mappali 39-41-42 insistono i ruderi del “Medau Monte Oi” e, pertanto, si rileva un potenziale rischio archeologico negativo. Le forti criticità permangono, quindi, sia dal punto di vista archeologico che paesaggistico.



È stato quindi messo in evidenza che le criticità rilevate erano già evidenti nei pareri resi in precedenza, che hanno concorso alla formulazione di un giudizio negativo in sede di VIA. I beni archeologici e paesaggistici menzionati, come il "Medau Monte Oi", e il rischio archeologico erano già stati evidenziati fin dal 2013, come pure è stato elemento di valutazione fin dal 2013 il D.Lgs. n. 42/2004 e l'allegato IV al DM 10 settembre 2010.

Sono stati quindi confermati i forti elementi di criticità già evidenziati ed è stato comunicato il preavviso di diniego da formalizzare ai termini dell'art. 10bis della L. 241/90.

In seguito alla Conferenza e all'acquisizione formale del parere da parte degli Enti, il Servizio SVA, con nota prot. n. 12759 del 1 luglio 2016, ha trasmesso alla Proponente il preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii, di seguito integralmente riportato. "In riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alle risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio e a quanto emerso nel corso della Conferenza Istruttoria, tenutasi presso l'Assessorato regionale della Difesa Ambiente in data 13 aprile 2016, nonché ai pareri pervenuti da parte degli Enti in indirizzo, con la presente si comunicano, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., le motivazioni che conducono alla proposta di un giudizio negativo di compatibilità ambientale.

Nel corso della Conferenza istruttoria, convocata al fine di dar seguito alla Sentenza del TAR Sardegna n. 258/2014, è stato riepilogato l'iter istruttorio cui è stato sottoposto l'intervento in esame, per cui era stato dato dalla Giunta regionale, con la Deliberazione n. 48/9 del 2014, un giudizio negativo di compatibilità ambientale, principalmente per criticità di carattere paesaggistico e impatti sulle preesistenze archeologiche. L'intervento consiste nella realizzazione di un impianto eolico composto da quattro aerogeneratori ubicati in zona urbanistica E del vigente strumento urbanistico comunale, in località Medau Monti Oi nel Comune di Iglesias. Rispetto al progetto già esaminato dall'Ufficio e su cui la Giunta si è già espressa, durante la Conferenza del 13 aprile 2016 non sono stati forniti dalla Società AUA nuovi elementi di carattere tecnico, tant'è che alla Conferenza ha partecipato, quale unico rappresentante della Società, il legale della stessa, Avv.to Stefania Lecca. Il Servizio Tutela paesaggistica e il MIBACT hanno rilevato notevoli criticità per l'intervento in esame e la Conferenza si è conclusa preannunciando l'esito negativo e rinviando la conclusione dell'iter istruttorio all'acquisizione dei pareri degli Enti presenti. Con nota prot. n. 14943 del 13 aprile 2016 (prot. ADA n. 7383 del 14/04/2016), il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Cagliari e Carbonia – Iglesias ha evidenziato che <<il quadro vincolistico relativo alla porzione di territorio oggetto del posizionamento dell'impianto eolico di Medau Monti Oi è *il seguente*:

1. L'area sulla quale è prevista l'installazione degli aerogeneratori, di superficie complessiva



- pari a circa 70 ettari, ricade all'interno dell'ambito di paesaggio costiero n. 7 "Bacino Metallifero" del Piano Paesaggistico Regionale, nel Comune di Iglesias, in località "Medau Monti Oi";
2. L'intervento è totalmente ricompreso all'interno del Parco Geominerario storico della Sardegna;
 3. Le opere accessorie, strade e linea elettrica, in parte ricadono anche nel territorio del Comune di Carbonia;
 4. Uno degli aerogeneratori (il WTG02) ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico per effetto dell'art. 17, comma 3, lett. h) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee", in particolare dista meno di 150 metri dal Riu Croccoriaghedda;
 5. Con nota 61825 del 14.10.2012 il Corpo Forestale ha dichiarato la presenza di aree boscate, (costituenti bene paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04, nonché dell'art. 17 delle NTA del PPR), all'interno di alcuni mappali interessati dall'impianto. Dall'esame dell'ortofoto si evince che nessuna delle torri ricade all'interno di tali aree ma nelle loro prossimità (qualche centinaio di metri). La recente Delibera G.R. n. 40/11 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia eolica", stabilisce (pag. 86 dell'allegato) a potenziale inidoneità degli impianti di grande taglia nell'area ricompresa all'interno di un buffer di 1600 metri dal bene, giustificandolo con la seguente considerazione : "La realizzazione di impianti eolici, con la conseguente artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, comporterebbe significative criticità generali e specifiche incidenti sulla percezione storico-identitaria, e sulla fruibilità paesaggistica dei luoghi, provocando riduzione del livello di qualità e naturalità dei boschi, nonché alterando i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali, oltreché incidere anche sugli aspetti legati a finalità di protezione idrogeologica e di riequilibrio climatico;
 6. All'interno del perimetro creato dai 4 aerogeneratori, in posizione quasi baricentrica, a una distanza media di 400 metri, è presente il Bene Paesaggistico "Medau Monti Oi" (cfr. repertorio 2014 codice 4564), individuato ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. b) delle NTA del PPR. La recente Delibera G.R. n. 40/11 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia eolica", stabilisce (pag. 101 dell'allegato) la inidoneità degli impianti di grande taglia nell'area ricompresa all'interno di



un buffer di 1600 metri dal bene, con la motivazione che “l’installazione di impianti eolici, per la loro dominanza ed invasività, rispetto ai caratteri tipici della tradizione, altererebbe irreversibilmente gli scenari in cui tali beni sono inseriti e la percezione dell’equilibrio tra opera dell’uomo ed elementi naturali che li contraddistinguono”;

7. Il D.M. 10.9.2010, contenente le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, stabilisce, nell’allegato 4, che l’analisi dell’interferenza visiva si debba estendere, indicativamente, in un areale ampio circa 50 volte l’altezza massima dei generatori. In tal senso nelle immediate vicinanze si trovano numerosi siti di archeologia mineraria di fondamentale importanza per la storia e la cultura di questo territorio (la miniera di Gennalvas, gli scavi pisani di Sa Sedda de Is Fossas, il suggestivo pozzo di Santa Barbara in stile medioevale denominato Sa Macchina Beccia, Pozzo Speranza, il villaggio, la miniera e la laveria di Seddas Moddizis) e a breve distanza dai centri urbani di Villamassargia, Bacu Abis, Gonnese e, soprattutto, Iglesias, dal quale dista meno di tre chilometri. Oltretutto la tavola 5.11.3/1 – Beni paesaggistici con valenza storico-culturale, mostra come gli aerogeneratori sarebbero ben visibili, anche a causa della loro notevole vicinanza, dai luoghi più rappresentativi della storia e della cultura della città: il centro storico, il colle di Buoncammino e il sito minerario di Monteponi. Lo studio sui profili di intervisibilità mostra, anche, che l’intervento avrebbe un rilevante impatto paesaggistico su un’area molto vasta, essendo visibile da tutta la valle del Cixerri e dai monti che la delimitano, quelli dell’Iglesiente a nord e quelli del Sulcis a sud.

Ciò premesso, dal punto di vista della valutazione paesaggistica, si ritiene sussistano forti criticità all’installazione del parco nell’area in oggetto, come già indicato nella propria nota 61373 del 20/12/2013.

Come sopra evidenziato, le opere sono inserite in un contesto caratterizzato da un elevato valore paesaggistico e ambientale per la presenza di numerosi beni storico-culturali, ambientali e paesaggistici. La ridotta prossimità rispetto ai beni paesaggistici indicati (le aree boscate e, soprattutto, il Medau Su Oi) comporta l’effettivo verificarsi dell’ipotesi indicata in termini generici nella Delibera GR n. 40/11. Un ipotetico osservatore posizionato all’interno del Medau troverebbe sempre una torre all’interno del proprio campo visivo, peraltro con un elevato grado di incombenza, stante l’elevato angolo visivo in elevazione (circa 25°). Stessa percezione avrebbe un osservatore posto sulle sponde del rio che osservi in direzione sud. Si ritiene pertanto che il parco proposto determini, per la sua dominanza sul bene, una profonda alterazione dell’attuale, consolidato, scenario paesaggistico in cui si collocano i beni paesaggistici considerati, così come la percezione



dell'attuale equilibrio tra opera dell'uomo ed elementi naturali che contraddistingue i luoghi.

In aggiunta, si ribadisce la valutazione già espressa nel 2013 ossia che l'impianto in oggetto, per le sue caratteristiche di altezza e localizzazione, inserito in un contesto attualmente libero da elementi di tipo intrusivo, determinerebbe un'alterazione negativa dell'assetto percettivo, scenico e panoramico oggi percepibile da un numero insieme di beni.

Tale assetto è oggi caratterizzato da un ampio sfondo di tipo naturale e da un equilibrato intreccio tra elementi naturali ed elementi artificiali, antropici, che si fonda sia sulla loro storicità (e ci si riferisce sia all'archeologia che all'attività mineraria), sia sulla loro dimensione, che appare ancora confrontabile con una scala umana: non a caso si è all'interno del Parco Geominerario.

L'impianto proposto, a giudizio dell'Ufficio, altera questo equilibrio in quanto inserisce degli elementi artificiali, moderni, totalmente fuori scala rispetto al contesto, la cui accentuata verticalità si sovrappone in maniera incongrua su una configurazione spaziale a carattere per lo più orizzontale, data dalla pianura e dai bassi rilievi. Tale effetto distorsivo, unito all'attrazione visiva generata dal fuori scala, genera un'alterazione negativa del paesaggio percepito, che mal si concilia con le esigenze di tutela dei beni paesaggistici e storico-culturali del territorio, percepibile in particolar modo dalle alture circostanti, ma, in misura elevata, anche dalla valle del Cixerri, dai siti minerari di interesse culturale e paesaggistico, dal centro storico di Iglesias e dagli altri comuni della piana>>.

Con nota prot. n. 3351 del 25 maggio 2016 (prot. ADA n. 10293 del 25.5.2016) il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) per la Sardegna, <<visti gli esiti della terza conferenza istruttoria del 13.04.2016, acquisite agli atti le valutazioni della Soprintendenza archeologia della Sardegna espresse con nota n. 7124 del 11.04.2016 e della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cagliari e Oristano, Medio Campidano, Carbonia – Iglesias e Ogliastra espresse con nota n. 2778 del 14.4.2016, considerato quanto previsto dal D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e quanto previsto dal D.M. 10 settembre 2010>>, ha comunicato quanto segue: Per gli aspetti archeologici la competente Soprintendenza rileva le forti criticità in quanto:

- "negli areali di riferimento degli aerogeneratori n. 1 e 2 in località Isca Sa Stoia – Madau Lorefice, lungo il percorso del cavidotto di allaccio alla rete, insistono siti di interesse archeologico, verosimilmente insediamenti di età punica e romana, non evidenziati nel documento di valutazione archeologica preventiva e in relazione ai quali questa Soprintendenza ha avviato gli accertamenti propedeutici all'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i;



- nell'area di posizionamento degli aerogeneratori nei punti individuati nel documento di valutazione archeologica preventiva rispettivamente nn. 39, 41 e 42, insistono i ruderi del Medau Monti Oi e di altri edifici colonici nei quali sono impiegati blocchi di strutture antiche preesistenti in loco.

Le evidenze sopra richiamate qualificano il rischio archeologico dell'area interessata dal progetto di impianto eolico. Ciò si precisa al fine di richiamare il disposto del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. con particolare riferimento agli artt. 90 e 91 e di rendere esplicita la possibile esposizione della fase di esecuzione dei lavori alle conseguenze dell'applicazione dell'art. 28 dello stesso D.Lgs. Si rileva, inoltre, che l'impianto in progetto risulta di forte impatto visivo, determinato dalle notevoli dimensioni degli aerogeneratori, a detrimento delle visuali percepibili dai monumenti archeologici ubicati nella porzione di territorio che si estende a est di Monti Oi.

Per i motivi sopra esposti questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere negativo alla realizzazione del progetto”.

In riferimento agli aspetti paesaggistici e monumentali, tra l'altro la competente Soprintendenza ha precisato: “L'intervento incide in un'area nella quale sono numerosi gli immobili e le aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte Seconda (Beni culturali, circa 40 tra D.M. e D.D.R). Fra i più significativi ed in immediata relazione visiva e contestuale vi è il complesso Monteponi (sottoposto alla disciplina del D.Lgs. n.42/2004, parte II e III), dal quale l'impianto risulta assai visibile, che costituisce una testimonianza significativa della infrastrutturazione storica del territorio iglesiente, oggetto in anni recenti di significativi interventi di conservazione dei valori storici e culturali del territorio.

Per quanto attiene alle disposizioni di tutela di cui alla parte Terza del Codice, le disamine svolte dalla consorella Soprintendenza Archeologia rilevano la sussistenza nell'area di siti di interesse archeologico, soggetti pertanto alle disposizioni di tutela della Parte terza in virtù delle disposizioni dell'art. 142, comma 1, lett. m) del Codice.

Si rileva inoltre che l'area sulla quale è prevista l'installazione degli aerogeneratori, è compresa all'interno dell'ambito di paesaggio costiero n. 7 “Bacino Metallifero” del Piano Paesaggistico Regionale, l'intervento è totalmente ricompreso all'interno del Parco Geominerario storico della Sardegna. Come rilevato con il Servizio tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e Carbonia – Iglesias della RAS, uno degli aerogeneratori ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico per effetto dell'art. 17, comma 3, lett. h) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale “Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee”.



In ultimo, come rilevato congiuntamente al Servizio tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e Carbonia – Iglesias della RAS, in posizione centrale rispetto alla collocazione dei 4 aerogeneratori, a circa 400 metri, è presente il Bene paesaggistico “Medau Monti Oi” (cfr. repertorio 2014 codice 4564) ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lettera b delle NTA del PPR. La recente Delibera G.R. n. 40/11 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti alimentati da fonti di energia eolica”, stabilisce (pag. 101 dell’allegato) la inidoneità degli impianti di grande taglia nell’area ricompresa all’interno di un buffer di 1600 metri dal bene, con la motivazione che “l’installazione di impianti eolici, per la loro dominanza ed invasività, rispetto ai caratteri tipici della tradizione, altererebbe irreversibilmente gli scenari in cui tali beni sono inseriti e la percezione dell’equilibrio tra opera dell’uomo ed elementi naturali che li contraddistinguono”.

Si segnalano pertanto le forti criticità dell’intervento la cui interrelazione con aree sottoposte alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 appare particolarmente significativa e suscettibile di esiti di detrimento della qualità paesaggistica dell’area e dei valori storico-culturali tutelati”.

Per quanto esposto, visto il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna e le forti criticità a detrimento delle aree sottoposte a tutela da parte del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, come espresso dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cagliari e Oristano, Medio Campidano, Carbonia – Iglesias e Ogliastra, si ritiene di poter esprimere parere negativo alla realizzazione del progetto per quanto di stretta competenza del MIBACT.>>.

A completamento dell’istruttoria il Servizio scrivente, in ragione dell’adozione, da parte della Giunta Regionale, della Deliberazione n. 40/11, entrata in vigore il 10 settembre 2015, avente ad oggetto “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica”, rileva che, per quanto riguarda i valori dell’ambiente, l’intervento proposto ricade in area teoricamente idonea, anche se situato a breve distanza dai buffer di 5000 metri da areali di presenza della chiroterofauna. Ciò a riprova del fatto che il monitoraggio ex-ante della chiroterofauna e dell’avifauna che questo Ufficio ha richiesto fin dal 2011 e che la Proponente non ha mai portato a termine (i rilevamenti faunistici, sebbene richiesti sin da ottobre 2011, hanno avuto inizio a partire da maggio 2013 e la relazione è datata ottobre 2013), sono un elemento essenziale per una corretta valutazione degli impatti per l’individuazione di idonee misure di mitigazione e/o compensazione.

Per quanto concerne le carenze progettuali e le criticità già rilevate nella Deliberazione n. 48/9, queste si intendono interamente richiamate dal momento che codesta Società non ha fornito nel corso della Conferenza del 13 aprile 2016, nessun nuovo elemento conoscitivo di carattere tecnico. In estrema sintesi queste consistono:



- nella mancanza di una analisi costi – benefici che oltre agli aspetti economico – finanziari, valuti anche le esternalità di carattere economico-sociale. Si sottolinea inoltre che gli elaborati tecnico – economici non contabilizzano le opere di mitigazione e compensazione ambientale descritte nello SIA e nei relativi allegati;
- nella mancanza di approfondimenti di natura progettuale aventi immediate ripercussioni ambientali, in particolare per quanto concerne le problematiche realizzative delle piazzole in aree acclivi (ndr. non sono state descritte, da un punto di vista tecnico – progettuale, le modalità attraverso le quali si intende garantire la stabilità dei fronti, dati da terreno di riporto, la cui creazione si rende necessaria per la realizzazione delle piazzole), nonché le problematiche connesse al trasporto degli aerogeneratori attraverso una viabilità di accesso, da realizzarsi ex novo, non conforme (in particolare per pendenza longitudinale e larghezza) alle specifiche tecniche date dal produttore delle macchine. Si rileva, infine, che questo aspetto ha delle ripercussioni anche di natura ambientale, dal momento che la eventuale necessità di allargare la sede stradale anche di un solo metro rispetto a quanto preventivato (ndr. nella citata relazione si dichiara che la larghezza della carreggiata è di cinque metri senza alcuna banchina addizionale), comporterebbe, nello specifico contesto d'intervento, ulteriori impatti sulla componente vegetazione dal momento che, in particolare nei tratti di viabilità individuati come 1-1' e 2-2', sono presenti numerose essenze arboree (sughere);
- nella mancanza di una adeguata disamina delle problematiche concernenti la gestione delle terre e rocce da scavo e della elaborazione del piano di utilizzo ai sensi del D.M. 161/2012;
- in relazione al quadro di riferimento ambientale, oltre a quanto già rilevato a proposito della mancanza di un monitoraggio riferito a un orizzonte temporale almeno annuale per la chiroterro fauna e per l'avifauna, che di fatto non rendono possibile un'adeguata e compiuta valutazione dei potenziali impatti su queste componenti, né individuare eventuali misure di mitigazione, per quanto riguarda le componenti flora e vegetazione, è stato evidenziato il permanere di un certo livello di indeterminatezza nella valutazione degli impatti dovuto a quanto rilevato a proposito delle carenze progettuali, e nella conseguente individuazione e calibrazione delle misure di mitigazione e compensazione.

In relazione alle motivazioni sopra descritte, discusse anche in sede di conferenza, in coerenza con quanto previsto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 all'art. 10 bis, è facoltà di codesta Società presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

In caso di mancato riscontro, questo Servizio procederà all'inoltro alla Giunta regionale di una



proposta di giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento.

Si allegano le note pervenute a seguito della conferenza del 13 aprile u.s.:

1. nota n. 14943 del 13 aprile 2016 (prot. ADA n. 7383 del 14.4.2016) del Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Cagliari e Carbonia – Iglesias
2. nota n. 3351 del 25 maggio 2016 (prot. ADA n. 10293 del 25.5.2016) del Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) per la Sardegna;
3. nota n. 13198 dell'8 aprile 2016 (prot. ADA n. 7763 del 20.4.2016) del Servizio territoriale Opere Idrauliche di Cagliari;
4. nota n. 128 del 11 aprile 2016 (prot. ADA n. 7127 del 11/04/2016) della Direzione territoriale Produzione Cagliari di RFI;
5. nota n. 16406 del 18 maggio 2016 (prot. ADA n. 9860 del 18/05/2016) del Servizio Energia ed economia Verde che trasmette la nota Terna n. 1881 dell'11/04/2016.”

Infine, l'Assessore conclude riferendo che lo SVA, considerato che la Proponente non ha fornito alcuna controdeduzione al preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., ha concluso l'istruttoria confermando la proposta di giudizio negativo per l'intervento denominato “Progetto di un impianto eolico in Loc. Medau Monti Oi nel Comune di Iglesias (CI)”, proposto dalla Società A.U.A. Energy s.r.l.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio SVA.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente,

DELIBERA

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato “Progetto di un impianto eolico in Loc. Medau Monti Oi nel Comune di Iglesias (CI)”, proposto dalla Società A.U.A. Energy s.r.l.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/22

DEL 27.9.2016

Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale


Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru

Publicato il 27/10/2023

N. 00830/2023 **REG.PROV.COLL.**
N. 00235/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 235 del 2017, proposto da AUA Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Flavio Iacovone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell'avv. Stefania Lecca in Cagliari, viale A. Diaz n. 29;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani, Andrea Secchi e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la condanna

della Regione Sardegna al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla società ricorrente a causa:

- della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 52/22 del 27 settembre 2016 (comunicata il 17 novembre 2016), recante giudizio negativo di compatibilità ambientale per il Parco Eolico di "Medau Monti Oi", progettato

dalla società ricorrente nel Comune di Iglesias (CI), composto da 4 aerogeneratori della potenza di 3 MW, per una potenza complessiva di 12 MW, adottato in sede di riesame della Delibera di Giunta regionale n. 48/9;

- della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 48/9 del 2 dicembre 2014, recante giudizio negativo di compatibilità ambientale per il Parco Eolico;

- della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 28/56 del 26 luglio 2007, di approvazione dello “*Studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici*”, previsto dall’art. 112 delle NTA del PPR, anche nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 3/17 del 16 maggio 2009 e, da ultimo, dalle modifiche introdotte dalla Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/16 del 1° giugno 2011, avente ad oggetto ‘*Linee guida attuative del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Modifica della Delib. G.R. n. 25/40 del 1° luglio 2010*’;

- della disciplina regionale in materia di autorizzazione degli impianti di produzione di energia eolica che si è succeduta nel corso degli anni, compresa la Delibera di Giunta regionale n. 27/16.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società AUA Energy S.r.l., odierna ricorrente, espone di avere investito

significative risorse nello sviluppo di un progetto di impianto eolico nella Regione Sardegna (Parco Eolico di “Medau Monti Oi”) nel Comune di Iglesias, composto da 4 aerogeneratori della potenza di 3 MW, per una potenza complessiva di 12 MW, in relazione al quale la Giunta regionale, a conclusione del procedimento di VIA, ha espresso un parere negativo di compatibilità ambientale.

Il diniego si fonda sul fatto che il sito individuato per il progetto è ricompreso in un’area di valore paesaggistico, sia per il suo valore archeologico, sia per gli insediamenti storici e gli edifici e manufatti di valenza storico-culturale che caratterizzano l’area, sia per il suo valore tipicamente paesaggistico.

La ricorrente, quindi, agisce per chiedere il risarcimento dei danni subiti, a suo dire, a causa delle illegittime previsioni dello “*Studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici*”, approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 28/56 del 26 luglio 2007 ai sensi dell’art. 112 delle NTA del PPR, i cui contenuti - in base ai quali la società ha avviato l’iniziativa e investito diverse centinaia di migliaia di euro – si sono rivelati erronei e fuorvianti.

Il ricorso, chiarisce la ricorrente, è proposto per il solo risarcimento dei danni in quanto l’annullamento dello Studio e degli altri atti illegittimi regionali indicati in epigrafe (tra cui la stessa Delibera di Giunta regionale n. 52/22, contenente il giudizio negativo di compatibilità ambientale dell’impianto), non assicurerebbe alla società l’utilità perseguita mediante il procedimento autorizzativo: sull’area, infatti, insistono vincoli preclusivi alla installazione di impianti eolici, come catalogati di recente nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 40/11 del 7 agosto 2015 di “*Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica*”, in ragione dei quali è stato appunto espresso da ultimo il giudizio negativo di VIA.

La società ricorrente, inoltre, sarebbe stata danneggiata dalla (in tesi) illegittima disciplina regionale in materia di impianti eolici, adottata dalla Regione nell’ultimo decennio, che avrebbe comportato un andamento “anomalo” del procedimento di autorizzazione, imponendo interruzioni o rallentamenti dello stesso, con

conseguente aggravamento del procedimento e della posizione della società.

1.1. A sostegno della domanda di risarcimento la ricorrente deduce che:

- la motivazione del giudizio negativo di VIA, come detto, riguarda l'elevato valore paesaggistico e ambientale dell'area, che rende la stessa inidonea alla realizzazione degli impianti eolici;
- tale motivazione sarebbe incompatibile con i contenuti dello Studio regionale sopra richiamato, che consigliava agli operatori di realizzare impianti eolici in un'area in cui non è consentito;
- la colpa della Regione, per avere redatto un documento fuorviante, sarebbe molto grave, alla luce dei rilievi contenuti nel parere negativo di VIA in merito al valore paesaggistico, storico, sociale dell'area e delle iniziative regionali a tutela della stessa;
- la Regione, in sede di adozione dello Studio e degli atti successivi (salva la Delibera di Giunta regionale n. 40/11), non avrebbe tenuto conto, inspiegabilmente, delle iniziative e dei programmi da essa stessa attuati per la protezione del "Medau Su Oi", del Parco Geominerario, del Complesso del "Monteponi", dell'area boschiva e di tutti gli altri vincoli imposti nell'area (nella quale, come evidenziato nella Delibera di Giunta regionale n. 52/22, sono presenti numerosi immobili ed aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte Seconda del d.lgs. n. 42/2004 - Codice dei Beni culturali: circa 40 beni sottoposti a tutela individuati con D.M. e D.D.R.);
- a causa delle (in tesi) illegittime previsioni dello Studio, quindi, la ricorrente sarebbe stata tratta in inganno ed avrebbe investito notevoli risorse per la realizzazione dell'impianto in un'area per la quale sarebbe stato impossibile conseguire l'autorizzazione unica e il presupposto parere positivo di VIA.

La Regione sarebbe dunque tenuta a risarcire tutti i danni subiti dalla ricorrente per avere dato attuazione allo Studio con lo sviluppo dell'iniziativa *de qua*.

1.1.1. I danni lamentati comprenderebbero anzitutto le spese sostenute dalla società per l'attività di sviluppo, comprensive delle spese di installazione antenna

anemometrica e di progettazione, delle spese rappresentate dai costi – diretti e indiretti - del personale della società impegnato nell'attività di sviluppo, compresi i costi per le trasferte, delle spese per la stipula di contratti e convenzioni e delle spese per i consulenti legali.

Spetterebbe poi alla ricorrente il lucro cessante, o sotto forma di interesse positivo o come interesse negativo.

La ricorrente, inoltre, avrebbe diritto ad essere risarcita dei danni asseritamente subiti a causa dell'illegittimità della normativa primaria e secondaria e degli atti amministrativi adottati dalla Regione, nell'ultimo decennio, in materia di iniziative eoliche, in violazione della normativa primaria nazionale ed europea oltre che dei pronunciamenti della Corte Costituzionale e dei giudici amministrativi.

Secondo l'interessata l'iter autorizzativo del Parco Eolico *de quo*, per effetto di illegittime disposizioni normative e determinazioni amministrative, non avrebbe avuto una durata compatibile con i termini previsti dal legislatore nazionale, ragion per cui la ricorrente avrebbe atteso oltre sei anni per ottenere il provvedimento conclusivo del procedimento, con grave pregiudizio derivante dall'impiego di risorse che essa avrebbe potuto destinare ad altre iniziative.

1.2. Si è costituita la Regione intimata per resistere al ricorso.

1.3. In vista dell'udienza di discussione le parti hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni con memorie e repliche.

1.4. La causa è stata discussa e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del giorno 24 maggio 2023.

2. Il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono.

2.1. La ricorrente muove dall'assunto secondo cui lo "Studio" allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 28/56 del 26.7.2007, con cui sono state individuate le aree idonee alla installazione di impianti eolici, avrebbe fornito indicazioni certe (rivelatesi erronee) circa la possibilità di realizzare nelle stesse aree gli impianti in questione, tali da indurre in errore l'interessata sulle reali caratteristiche dei luoghi.

Secondo la ricorrente, inoltre, l'iter autorizzativo del Parco Eolico sarebbe stato rallentato e avrebbe assunto un *“andamento anomalo”* *“a causa delle illegittime previsioni normative e degli illegittimi atti via via adottati dalla Regione Sardegna”*.

Le doglianze non colgono nel segno.

2.2. Anzitutto, va chiarito che, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, lo Studio di cui alla DGR n. 28/56 del 2007 non garantiva la sicura realizzabilità degli impianti eolici sui siti da essa individuati come *“idonei”*.

Invero, lo Studio si limita a indicare le aree come *“possibili siti idonei”*, senza che da ciò possa desumersi alcun assenso anticipato e indiscriminato ai progetti ricadenti nelle aree considerate (solo) astrattamente idonee.

Più precisamente, nell'*incipit* del paragrafo 2 del ridetto Studio (doc. 2 della Regione), a pag. 8, si specifica che *“all'interno delle aree individuate come possibili siti idonei all'insediamento di impianti eolici, dovranno comunque essere rispettate le norme territoriali ed urbanistiche così come di seguito specificate, nonché altre indicazioni morfologiche e climatiche importanti per contenere gli impatti derivanti dalla realizzazione di fattorie eoliche”*.

È dunque evidente che, come correttamente dedotto dalla difesa regionale, solo il procedimento amministrativo specificamente attivato dal singolo proponente poteva costituire la sede idonea ad individuare, in concreto, tutti gli elementi rilevanti ai fini della decisione finale e le preclusioni alla realizzazione del progetto *de quo*.

In altri termini, lo Studio in parola non era suscettibile di ingenerare *ex se* alcun legittimo affidamento in capo alla ricorrente sulla certezza di realizzare l'intervento.

2.3. Del resto, dopo la presentazione della domanda di VIA da parte della ricorrente (il 3 dicembre 2010) e a seguito della richiesta, da parte del competente Servizio SAVI, della documentazione necessaria per la prosecuzione del procedimento di valutazione, è emerso fin da subito, nel corso della prima conferenza di servizi

(tenutasi il 6 luglio 2011), che il progetto della proponente presentava plurime criticità e carenze documentali: di ciò l'interessata avrebbe dovuto tener conto nell'ambito delle proprie valutazioni circa la concreta realizzabilità del progetto.

Infatti, già la nota del Servizio SAVI n. 23381 del 13.10.2011 ha posto l'attenzione sull'impatto che il progetto avrebbe avuto sull'«*Ambito di paesaggio costiero n. 7 del PPR*» e sulle «*interferenze tra le opere connesse all'impianto (viabilità e cavidotto di connessione) con eventuali beni paesaggistici presenti lungo il tracciato [...]*» (doc. 9 della ricorrente, punto 2).

Inoltre, il Servizio Genio Civile di Cagliari, con nota del 24.8.2012, ha a sua volta segnalato che gli elaborati forniti dalla ricorrente erano ancora deficitari sotto il profilo della compatibilità del progetto con il PAI, così da rendere necessaria una ulteriore sospensione del relativo giudizio in attesa che la proponente colmasse tali lacune (documento n. 13 di parte ricorrente).

Insomma, le incertezze sulla realizzabilità del progetto di cui è causa sussistevano – e avrebbero dovuto essere considerate dalla ricorrente – ben prima che la Regione, ad esito della nuova conferenza di servizi convocata per l'8 marzo 2013 (successivamente differita al 20 dicembre 2013, su richiesta della stessa ricorrente) trasmettesse all'interessata una comunicazione di preavviso di rigetto.

La ricorrente, quindi, anziché ritenere prematuramente assentita la richiesta, avrebbe dovuto tener conto del fatto che, benché l'area interessata dal progetto ricadesse in zona qualificata “idonea” ai sensi dello Studio di cui alla DGR n. 28/56, sarebbe stato comunque necessario valutarne la concreta interrelazione con l'ambiente circostante.

E ciò anche alla luce di quanto indicato dallo stesso Studio ai paragrafi 2.5 e 2.6, secondo cui:

“2.5 Distanze di rispetto dai beni paesaggistici.

La localizzazione dell'impianto dovrà tener conto dei vincoli sui beni tutelati paesaggisticamente, così come definiti dall'art.17 commi 3 e 4 delle NTA del PPR.

A titolo esemplificativo si ricordano le distanze di rispetto per i “Fiumi, torrenti e

corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee”.

2.6 Vincoli morfologici.

Nella localizzazione degli aerogeneratori si dovranno escludere i siti caratterizzati da una acclività superiore al 15 %, nonché quelli per i quali vige il vincolo idrogeologico”.

2.4. Peraltro, occorre anche rilevare che al momento della presentazione dell'istanza da parte della ricorrente era già entrato in vigore il D.M. 10.9.2010, contenente le “*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”, con la conseguente necessità di adeguare le previsioni regionali in materia; ciò che poi è avvenuto, in particolare con l'adozione della DGR n. 40/11 del 2015, di “*Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica*”, che a sua volta ha comportato ulteriori risvolti negativi nella valutazione del progetto, pur sempre in linea di continuità con le criticità già in precedenza rilevate, come visto sopra.

Non può dunque rilevare, a sostegno della prospettazione di parte ricorrente, la circostanza che nel 2015 la Regione, a seguito di due successive sentenze della Corte Costituzionale (nn. 223/2012 e 199/2014) di dichiarazione della illegittimità delle norme regionali in materia di impianti eolici e, in particolare, della previsione della individuazione delle aree *idonee* in luogo di quelle *non idonee* alla realizzazione degli impianti, abbia adottato la ridetta Delibera di Giunta regionale n. 40/11 del 7 agosto 2015, sostituendo e abrogando le previsioni dello Studio in contrasto con la delibera stessa.

Come detto, infatti, non era possibile desumere dal contenuto dello Studio alcuna certezza *ex ante* in ordine alla realizzabilità di progetti di impianti eolici nelle aree individuate come idonee.

2.5. Sotto diverso profilo, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, deve escludersi anche che la Regione abbia determinato un andamento “anomalo” del

procedimento di autorizzazione con interruzioni o rallentamenti ad essa imputabili. Invero, la semplice ricostruzione dei fatti dimostra che nello sviluppo della procedura di VIA è stato determinante lo stesso comportamento della ricorrente.

In particolare, è sufficiente considerare che:

- come già rilevato, la domanda di valutazione di impatto ambientale è stata presentata il 3 dicembre 2010;
- con nota n. 3077 del 17.2.2011 (documento n. 6 di parte ricorrente) il competente Servizio SAVI ha chiesto alla proponente di fornire numerosa documentazione necessaria per la prosecuzione del procedimento di valutazione; indi, in data 6 luglio 2011, si è svolta la prima conferenza di servizi;
- lo stesso Servizio SAVI, ad esito della conferenza, ha richiesto integrazioni all'interessata, la quale (come riportato nello stesso ricorso) *“ha ritenuto preferibile procedere ad una integrale rivisitazione del progetto”* ed ha quindi *“chiesto una serie di proroghe dei termini di presentazione dei nuovi elaborati, accolte dal SAVI, che poi ha depositato il 19 giugno 2012”*;
- con nota del Servizio Genio Civile di Cagliari del 24.8.2012 è stato segnalato che gli elaborati forniti dalla ricorrente erano ancora deficitari in merito alla compatibilità del progetto con il PAI;
- in seguito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223/2012 dell'8.10.2012, ha dichiarato illegittimo l'art. 18 della L.R. n. 2/2007, in base al quale la Regione aveva approvato lo Studio sulle aree idonee all'installazione degli impianti eolici;
- a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 25 del 17 dicembre 2012 è stata poi convocata, in data 8 marzo 2013, una nuova conferenza di servizi, successivamente differita al 20 dicembre 2013 su richiesta della stessa ricorrente;
- all'esito della conferenza la Regione ha trasmesso alla proponente una comunicazione di preavviso di rigetto, cui ha fatto seguito un primo giudizio ambientale negativo sul progetto, espresso con la DGR n. 48/9 del 2.12.2014;
- alla citata delibera n. 48/9, impugnata dinanzi a questo Tribunale e sospesa nella fase cautelare, è subentrata poi la successiva DGR n. 52/22 del 27.9.2016 (da cui è

discesa l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse), che ha definitivamente concluso il procedimento di VIA con un nuovo giudizio negativo, rimasto peraltro inoppugnato.

Orbene, da quanto appena sinteticamente esposto emerge che l'allungamento dei tempi della procedura di VIA non è imputabile alla Regione (se non in misura non apprezzabile), ma è dipeso in buona sostanza, invece, dalle carenze documentali addebitabili alla stessa ricorrente, alla quale sono state concesse varie proroghe dall'Amministrazione procedente.

2.6. Deve dunque escludersi che, nella fattispecie, la mancata realizzazione del progetto di parco eolico proposto dalla ricorrente sia dipeso dall'illegittimo operato della Regione.

2.7. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.

2.8. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza, come di norma.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della Regione resistente, liquidandole complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge, se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Oscar Marongiu

IL PRESIDENTE
Marco Buricelli

IL SEGRETARIO